

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2246 del 15/05/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA BIANCONI FAUSTO E c. SNC CON ATTIVITA' DI TRASPORTO NEL COMUNE DI MASI TORELLO - NUOVA AUA matrice scarichi
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2310 del 15/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quindici MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 3445/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ditta “Bianconi Fausto e C. s.n.c.” con sede legale ed impianto nel Comune di Masi Torello, località Borgo Sant’Anna, via dell’Industria n. 2/4 - Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di autotrasporto merci per conto terzi con annesso lavaggio mezzi.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 09.01.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Masi Torello (registrata al prot. del Comune n. 92 del 09.01.2020 **pratica n. 3/2020**) ed assunta al P.G. di ARPAE il 22.01.2020 con il n. 10245, presentata al S.U.A.P. del Comune di Masi Torello dalla Ditta “Autotrasporti Bianconi Fausto s.n.c.”, nella persona di Fausto Bianconi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Masi Torello, località Borgo Sant’Anna, via dell’Industria n. 2/4, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la trasmissione delle integrazioni volontarie della ditta “Bianconi Fausto e C. s.n.c.” con Legale Rappresentante Sig. Bianconi Fausto, tramite nota del S.U.A.P. di Masi Torello datata 16.04.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 56628 del 17.04.2020), nella quale si comunica il cambio della ragione sociale riguardante la suddetta istanza e si allega la Visura della Camera di Commercio di Ferrara;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di autotrasporto merci con annesso lavaggio mezzi;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta “Bianconi Fausto e C. s.n.c.” per ottenere il titolo abilitativo relativo allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Inoltre comunicano il rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore ai sensi dell’art. 126 del Regolamento Comunale;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto tuttavia l'art. 37 del DL n. 23 del 8/04/2020 che dispone in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione rumore, resa ai sensi dell'art. 126 Regolamento Comunale, con allegata relazione tecnica riguardante tale matrice, trasmessa dalla ditta “Bianconi Fausto e C. s.n.c.” e registrata al prot. del Comune di Masi Torello n. 92 in data 09.01.2020;
- Vista la trasmissione delle integrazioni volontarie della ditta “Bianconi Fausto e C. s.n.c.” con Legale Rappresentante Sig. Bianconi Fausto, tramite nota del S.U.A.P. di Masi Torello datata 16.04.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 56628 del 17.04.2020), nella quale si comunica oltre il cambio di ragione sociale la dichiarazione di assenza di sostanze pericolose negli scarichi in pubblica fognatura;
- Visto il Parere della società HERA S.p.A. per lo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura, espresso con nota. prot. n. 35636 del 21.04.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 58284 del 21.04.2020);
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Masi Torello datata 22.04.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 59003 del 22.04.2020), con la quale si trasmette il Parere favorevole allo scarico nel rispetto delle prescrizioni di HERA ed esprimono Parere favorevole condizionato per l'Impatto Acustico;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019
- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Masi Torello alla Ditta "Bianconi Fausto e C. s.n.c.", nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Masi Torello, località Borgo Sant'Anna, via dell'Industria n. 2/4, codice fiscale 01267540381 per l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci per conto terzi con annesso lavaggio mezzi.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura derivante dall'impianto ubicato nel Comune di Masi Torello, via dell'Industria **di acque reflue industriali** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e reflue domestiche **è contrassegnato con le lettere "S1"**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
3. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella 3 colonna scarico in rete fognaria dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere **"PC1"**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
4. **Entro 90 gg dal rilascio del presente atto**, deve risultare installato un contatore divisionale sulla

linea di approvvigionamento del lavaggio automezzi. Inoltre devono risultare identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo il pozzetto di campionamento ed ispezione, contrassegnato con le lettere **“PC1”**, ed il pozzetto di ispezione finale, contrassegnato con le lettere **“PI”**.

5. La ditta deve dare immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA SpA – Fognatura e Depurazione Emilia ed ad Arpa Ferrara dell'adempimento della suddetta prescrizione.
6. Il divisionale installato sulla linea di approvvigionamento delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione la ditta dovrà darne comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.
7. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
9. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare alla società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.
10. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

11. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.
12. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
13. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative allo scarico, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
14. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
15. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
16. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

■ *Si precisa inoltre che:*

- La società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso

fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.

- La società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. Una volta definita dall'Amministrazione la Zonizzazione acustica del territorio, dovrà essere valutato il possibile adeguamento predisponendo, se del caso, una nuova Valutazione di Impatto Acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite il S.U.A.P. del Comune di Masi Torello, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Masi Torello una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Masi Torello.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Masi Torello e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Masi Torello, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla società HERA S.p.A. Direzione Acqua ed al Comune di Masi Torello.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.



Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Masi Torello.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.